ACCORDO
PER COLLABORAZIONE A CARATTERE TECNICO SCIENTIFICO

TRA

ASST di Mantova, C.F. e P.I. 02481840201, con sede in Strada Lago Paiolo n. 10,46100 Mantova, rappresentata del Direttore Generale dott.ssa Anna Gerola, (in seguito anche solo "Azienda" o "Consulente" o "ASST") da una parte;

E

MEDTRONIC ITALIA SPA, Partita Iva 09238800156, con sede legale in Milano,via Varesina n. 162, in persona del Suo Procuratore, Leonardo Noli, (in seguito anche solo" Medtronic") dall'altra parte;

PREMESSO CHE:

- Medtronic ha manifestato la necessità di usufruire di una collaborazione a carattere tecnico scientifico da parte dei professionisti dipendenti dell'Azienda, in servizio presso la S.C. di Neurochirurgia diretta dal dott. Fabio Moscolo (il/i "Professionista/i" o "Associato/i del Consulente"), per l'esecuzione di attività di formazione nel campo della neurochirurgia, a beneficio di altri medici, nell'utilizzo dei prodotti commercializzati da Medtronic e già in uso presso l'Azienda a seguito di adesione, nel 2023, ad accordo quadro espletato da altra ASST;

- l'Azienda è stata individuata da Medtronic sulla base di criteri nazionali e internazionali atti ad identificarne l'esperienza nel corretto utilizzo dei suddetti prodotti;

- il ricorso ad accordi è favorito nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario (in particolare: linee guida del Ministero della Sanità 2/96 cap. 5);

- le leggi nazionali e regionali consentono alle aziende sanitarie di rendere a terzi prestazioni od altri servizi sanitari nell'intento di promuovere e favorire l'interscambio di professionalità ed esperienze;

- le Parti, nel rispetto dei principi di cui sopra, hanno riconosciuto il comune interesse allo svolgimento dell'attività richiesta, che ha l'obiettivo di garantire la sicurezza, l'innovazione e la qualità delle cure e delle terapie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo.
Medtronic, a fronte di sua specifica richiesta, si potrà avvalere dei Professionisti per l'effettuazione dell'attività di formazione nell'utilizzo dei prodotti richiamati in premessa a beneficio di altri medici come meglio di seguito specificato.

Le giornate formative (la "Attività" o i "Servizi") svolte all'interno dell'Azienda, definite come "Case Observation/Visiting Clinician Program (peer to peer)", consisteranno in attività di addestramento, di formazione e di sviluppo continuo professionale in neurochirurgia nei confronti di medici neurochirurghi/ortopedici e/o équipe neurochirurgiche/ortopediche, che saranno selezionati/e da Medtronic, interessate all'utilizzo e all'approfondimento della tecnica di stabilizzazione della colonna vertebrale. Le giornate formative comprenderanno una parte teorica, svolta al di fuori della sala operatoria, e una parte di osservazione dell'attività operatoria, e saranno finalizzate alla presentazione dei casi clinici e delle esperienze dell'Azienda per la condivisione con i discenti di dettagli inerenti agli approcci chirurgici ed alle terapie necessarie. I discenti, nel numero massimo per seduta operatoria di 2, avranno inoltre la possibilità di confrontarsi con i Professionisti dell'Azienda coinvolti in tali giornate formative in merito a tematiche inerenti l'attività stessa.

Ai discenti è fatto divieto di qualsiasi intervento diretto o indiretto sui pazienti.

Scopo della Case Observation/Visiting Clinician Program (peer to peer) è formare i discenti all'uso delle più avanzate e recenti tecniche di fissazione della colonna vertebrale, nella migliore configurazione possibile per il tipo di trattamento neurochirurgico.

Rimangono esclusi dal presente accordo:

- l'inserimento dei Professionisti nell'organizzazione di Medtronic, con cui si verifica un mero collegamento funzionale limitato a quanto necessario per svolgere l'attività di cui al presente accordo;
- l'esercizio di potere gerarchico da parte di personale di Medtronic;
- il compimento di attività esulanti l'oggetto dell'accordo stesso, se non previ accordi scritti tra Medtronic e l'Azienda.

Articolo 2 – Modalità di esecuzione.
2.1
I Professionisti individuati effettueranno un **massimo di 12 giornate per l'intera durata del presente accordo,** nei giorni e negli orari che saranno definiti tra Medtronic ed il Direttore responsabile della S.C. Neurochirugia, nel rispetto della normativa vigente in tema di sorveglianza sanitaria e prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro. A tal fine Medtronic fornirà ai discenti il Modello "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" (Allegato A) e l'"Informativa sui rischi lavorativi" messa a disposizione dall'Azienda. Questi ultimi dovranno consegnare il modulo compilato alla S.C. Neurochirurgia. La S.C. Neurochirurgia, verificata la completezza delle dichiarazioni rese, entro due giorni antecedenti la data di accesso, lo invierà, insieme all'elenco completo dei discenti, alla Direzione Medica del Presidio di Mantova per informazione e deposito.

L'attività formativa è effettuata all'interno del normale orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le necessità di servizio dell'Azienda ed altre esigenze inderogabili e non programmabili.

2.2. Entità Medtronic che richiede l'attività formativa
L'attività formativa potrà essere richiesta da Medtronic o da altra società affiliata (di seguito e per brevità "Affiliata") mediante l'utilizzo di una Work Order/Lettera di Conferma per ciascuna Affiliata, di cui all'Allegato C. Tutte le condizioni e termini del presente accordo si applicano al Work Order di ciascuna Affiliata, ivi inclusi gli importi dei compensi, il procedimento di fatturazione, e i requisiti dei servizi. Se il Consulente e la società Affiliata propongono differenti tipi di attività o di compensi rispetto a quelli definiti nel presente accordo, le parti dovranno prima concordare e sottoscrivere un Emendamento.

2.3 Obblighi dell'ASST
Mediante la sottoscrizione del presente Contratto, l'ASST si obbliga:

- a realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione dell'accordo con la massima diligenza, correttezza e buona fede e secondo standard di elevata professionalità e qualità;
- ad eseguire le obbligazioni di cui al presente accordo autonomamente per tramite del proprio personale, senza avvalersi pertanto di alcun collaboratore esterno senza previa espressa autorizzazione scritta (incluso via e-mail) da parte di Medtronic. Nel caso l'ASST ottenga tale autorizzazione da Medtronic, si impegna a garantire il costante rispetto delle vigenti norme relative al trattamento economico e normativo dei propri collaboratori, in particolare quelle relative alle assicurazioni contro gli infortuni ed alla igiene sul lavoro, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Medtronic da qualsiasi conseguenza pregiudizievole (ivi incluso qualsivoglia richiesta di indennizzo e/o risarcimento da parte di terzi, sia in via giudiziale che stragiudiziale) che dovesse derivare a Medtronic a causa della mancata osservanza delle predette norme;
- a non compiere, nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, alcun atto o attività che, in qualsiasi modo, possa precludere, limitare o comunque influire negativamente sugli obblighi posti a carico dell'Azienda medesima;
-

- a fornire tempestivamente a Medtronic, durante la vigenza dell'accordo e per i tre (3) anni successivi all'ultimo pagamento eseguito ai sensi del Contratto medesimo, qualunque informazione o documento che quest'ultima dovesse richiedere relativamente alla esecuzione del presente accordo, nonché tutta la documentazione comprovante la corretta realizzazione delle attività previste;
- a non porre in essere alcuna condotta, ivi incluso il rilascio di dichiarazioni o pubblicazioni, che, in qualsiasi modo, possano nuocere alla reputazione di Medtronic; impegnandosi a tale fine ad interrompere qualsiasi condotta, ivi incluso pertanto ritirare qualsiasi pubblicazione, che a insindacabile giudizio di Medtronic possa essere lesiva della propria reputazione e/o dei propri diritti.

2.4 ***Obblighi di Medtronic***

Nei confronti dell'ASST, Medtronic si impegna:

- a versare il corrispettivo di cui all'art. 3 del presente accordo a fronte del corretto ed integrale svolgimento dell'attività formativa da parte dell'ASST;
- a prestare ampia collaborazione onde consentire all'ASST il regolare adempimento delle obbligazioni da questa assunte;
- a trasmettere all'ASST le informazioni ed i dati che dovessero risultare necessari per la corretta e tempestiva esecuzione dell'accordo.

Articolo 3 – Compensi e rimborso spese.

A fronte delle attività concordate, Medtronic riconoscerà all'Azienda

- il compenso di

- Euro 1.928,00 (millenovecentoventotto/00)> massimo al giorno, della durata di almeno 8 ore, per i Servizi svolti dal Consulente fuori dalla sala operatoria, ai sensi del presente accordo. Giorni parziali (i.e. di meno di 8 ore) saranno compensati in proporzione (Euro 241/ora).

- Centoquarantaquattro/06 Euro (144,6 euro)> all'ora quale importo massimo per i servizi di Case Observation / Visiting Clinician Program (peer to peer) svolti dal Consulente durante gli interventi programmati regolari presso la propria sede. Ciò rappresenta il 60% della retribuzione oraria (241,00 euro) per l'attività di cui al capoverso precedente. I giorni parziali (cioè meno di 8 ore) saranno compensati in proporzione.

- ed il contributo forfettario per i costi sostenuti dall'ASST per consentire le attività formative:

- Euro 304 (trecentoquattro) al giorno per le attività svolte fuori dalla sala operatoria. I giorni parziali (meno di 8 ore) saranno compensati in proporzione;
- Euro 200 (duecento) al giorno per le attività di Case Observation / Visiting Clinician Program (peer to peer). I giorni parziali (cioè meno di 8 ore) saranno compensati in proporzione.

Tali costi forfettari sono correlati all'utilizzo della sala riunioni, con eventuale postazione informatica, alla fornitura ai discenti di DPI per l'accesso in sala operatoria, alle attività di programmazione, alle attività di fatturazione/gestione incassi, a tutti i restanti adempimenti amministrativi, etc..

L'attività in oggetto è regolata unicamente dal presente accordo, con esclusione di ogni possibile accordo tra Medtronic ed i Professionisti che collaborano all'erogazione della stessa.

Articolo 4 – Fatture e relazioni

Entro 30 giorni dalla prestazione resa ai sensi del presente accordo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del presente accordo, l'Azienda dovrà emettere regolare fattura unitamente ad una descrizione dettagliata resa nei confronti di:

MEDTRONIC ITALIA SPA - Partita Iva 09238800156
Via Varesina n. 162
Milano

L'Azienda potrà utilizzare il "Modello di rapporto delle attività" (Allegato B), includendo qualsiasi ulteriore informazione si ritenga necessaria.

A tal fine il Direttore della S.C. Neurochirurgia avrà cura di raccogliere le firme di presenza dei discenti su apposito modulo, di controfirmarlo e inviarlo, oltre che alla Medtronic, alla Direzione Medica del Presidio di Mantova ed alla SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità.

Articolo 5 – Validità dell'accordo. Recesso e Risoluzione

5.1 Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2028, con possibilità di eventuale rinnovo alla scadenza previo accordo tra le Parti e rideterminazione della parte economica.
Decorso tale termine senza rinegoziazione tra le Parti, l'accordo si intenderà cessato.
Nessuna delle Parti potrà pretendere indennità in qualsiasi natura in caso di non rinnovo della presente convenzione.

Ogni variazione del presente accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e notificata a mezzo PEC.

5.2 Recesso. È fatta salva la possibilità di recesso dal presente accordo, senza che ciò comporti oneri ulteriori:

- in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile;
- per motivi di interesse pubblico, che devono essere esplicitati;
- in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni di cui al presente accordo;
- in caso di perdita dei requisiti o di sopravvenuta incompatibilità.

È fatta inoltre salva la possibilità di recesso dal presente accordo, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, senza che ciò comporti oneri ulteriori, mediante preavviso di 30 (trenta) giorni, da notificarsi tra le Parti a mezzo PEC.

5.3 Risoluzione. Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
Medtronic ha facoltà di risolvere il presente accordo e/o Work Order di un Affiliato per giustificato motivo ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone avviso scritto al Consulente nel caso di inadempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi a suo carico di cui agli articoli della presente convezione: art. 8 (**Riservatezza**); art. 9 (**Conformità alle normative e principi anticorruzione - D.Lgs 231/2001);** 11 (**Garanzie**), in particolare 11.1, 11.4 e 11.5.

Effetti della cessazione. Nel caso di cessazione anticipata dell'accordo per qualsivoglia motivo, Medtronic dovrà pagare il corrispettivo per l'attività formativa effettivamente prestata.e il Consulente dovrà completare quanto necessario in relazione all'attività formativa svolta fino a quel momento.

Articolo 6 - Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione sono equiparati ai lavoratori ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
Medtronic e l'Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.
L'Azienda metterà a disposizione dei discenti i dispositivi di protezione individuali, laddove previsti, e fornirà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente cui accederanno e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività oggetto del presente accordo.

I discenti hanno l'obbligo di rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 7 – Assicurazione

Medtronic garantisce tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i cui contenuti sono stati concordati con ASST di Mantova, in base alla quale ogni Partecipante/Discente dichiara a sua volta di possedere i requisiti professionali richiesti dalla normativa applicabile nonchè idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e la copertura assicurativa per eventuali infortuni, compresi quelli in itinere, eventualmente occorsi in occasione della permanenza presso le strutture dell'ASST; in ogni caso resta inteso che l'ASST di Mantova non assume alcun rischio derivante da infortuni occorsi ai Partecipanti/Discenti durante l'attività effettuata in esecuzione del presente accordo.

Medtronic s'impegna a informare i Partecipanti del divieto di qualsiasi contatto/intervento diretto o indiretto con i pazienti dell'ASST di Mantova e resta inteso che l'attività clinica svolta nelle strutture dell'ASST di Mantova rimane esclusivamente determinata e condotta dal personale dell'ASST di Mantova, senza alcuna interferenza e/o esecuzione di soggetti terzi.

Articolo 8 – Riservatezza. Trattamento dei dati.

Le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare al proprio personale la massima riservatezza riguardo a tutte le informazioni inerenti le attività oggetto del presente accordo.

L'Azienda si impegna, inoltre, a non divulgare ed a non far divulgare dal proprio personale alcun documento, disegno, progetto, informazione od altro di proprietà di Medtronic di cui sia venuta a conoscenza, a qualunque titolo, durante lo svolgimento del presente accordo ed a non utilizzarli per fini diversi da quelli nascenti dal presente accordo.

L'Azienda e Medtronic provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).

L'Azienda agisce in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali. In particolare per quanto riguarda l'eventuale trattamento di dati personali aventi natura particolare *ex* art. 9 GDPR, viene esclusa qualsiasi forma di contitolarità con Medtronic. Inoltre è esclusa ogni forma di comunicazione e/o diffusione di dati personali la cui titolarità fa capo all'Azienda (non preventivamente anonimizzati), salvo espressa e preventiva autorizzazione.

I discenti hanno l'obbligo di mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenza in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento della formazione oggetto del presente accordo e saranno responsabili di qualsiasi atteggiamento che si discosti da tale obbligo.

Articolo 9 - Conformità alle normative e principi anticorruzione - D.Lgs 231/2001

Le Parti convengono espressamente che la stipula del presente accordo non è collegata, implicitamente o esplicitamente, ad alcun obbligo o accordo relativo all'uso passato o futuro, alla cessione, alla fornitura, all'acquisizione, alla raccomandazione, alla fornitura o alla promozione di qualsiasi prodotto o servizio di Medtronic e non è utilizzata come compenso o ricompensa per acquisti, usi, ordini, raccomandazioni o segnalazioni passate di prodotti o servizi di Medtronic all'Azienda.

Le Parti dichiarano di conoscere ed applicare la normativa vigente in materia di anticorruzione ed in particolare assumono l'espresso impegno di rispettare le previsioni e i principi contenuti nei rispettivi Codici di comportamento e Codici Etici, nei piani di anticorruzione, nella Legge 190/2012, nel D.Lgs 231/2001, nel D.P.R. N. 62/2013 ed in qualsiasi Legge applicabile in materia di Anticorruzione. La violazione, di uno qualsiasi degli obblighi sopra citati, legittimerà l'altra parte a

risolvere, in qualsiasi momento e con effetto immediato, il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile dandone avviso scritto.

Nello svolgimento dell'Incarico, l'ASST si impegna a non donare, offrire o promettere, e a non autorizzare altri a donare, offrire o promettere, direttamente ovvero indirettamente attraverso qualunque persona fisica o giuridica, denaro, oggetti di valore o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, o privati, al fine di favorire la vendita di prodotti di Medtronic o a procurare altre illecite utilità in favore di Medtronic o di società del Gruppo Medtronic.
L'ASST si impegna a comunicare immediatamente per iscritto a Medtronic, in qualsiasi momento nel corso della vigenza del presente accordo, inosservanze o violazioni delle norme sopra indicate, o la conoscenza di indagini o altre attività delle autorità competenti riguardanti tali presunte violazioni da parte di ASST o dei suoi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori o ausiliari.
L'ASST si impegna a conservare con cura documenti e registrazioni necessari per dimostrare l'osservanza delle presenti norme di comportamento e a fornirli a Medtronic, se e quando richiesti.

L'Azienda si impegna a collaborare pienamente a qualsiasi indagine condotta da Medtronic in merito a potenziali violazioni di qualunque legge applicabile, regolamento o disposizione amministrativa.
In conformità al D. Lgs. 24/2023 e s.m.i., Medtronic ha implementato un sistema di gestione delle segnalazioni (di seguito "**Sistema Whistleblowing**"), attraverso https://www.medtronic.com/it-it/e/governance/vyc.html

L'ASST Mantova ha adottato analogo canale di segnalazione al quale è possibile accedere dal sito web istituzionale (https://www.asst-mantova.it/it/whistleblowing)

Gli obblighi sopra enunciati sopravvivranno alla cessazione del presente accordo e resteranno in vigore con riferimento a tutte le attività riguardanti le operazioni in esso contemplate sino all'effettiva conclusione delle stesse.

Articolo 10 – Trasparenza Pubblica
Medtronic è tenuta ad adempiere a tutte le leggi, regolamenti e codici deontologici applicabili con riferimento alla trasparenza nell'ambito delle interazioni con professionisti sanitari e organizzazioni sanitarie. L'Azienda pertanto acconsente che Medtronic possa comunicare tutte le informazioni relative al presente accordo nella misura in cui ciò sia richiesto dai Requisiti di Trasparenza. Tali informazioni possono includere –a titolo esemplificativo e non esaustivo- il nome del beneficiario del pagamento, il nome dei "Professionisti" formatori, il valore degli importi trasferiti, e la natura dei servizi.

Articolo 11 – Garanzie
11.1. Autorizzazioni e Notifiche.
11.1.1 Il Consulente ha pieno diritto ed autorità di stipulare il presente accordo in base a qualsivoglia legge, regolamento, codice di condotta o policy che sia allo stesso applicabile (incluse –nel caso in cui il Consulente sia una persona fisica- le regole interne dell'istituzione medica ove il Consulente operi o sia impiegato); inoltre, il Consulente informerà Medtronic di qualsiasi mutamento di tali presupposti nel corso della durata dell'accordo;

11.1.2 Il Consulente è tenuto a garantire il conseguimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte di qualsiasi istituzione medica dove l'attività formativa dovrà essere prestata in tutto o in parte;

11.1.3 Il Consulente non ha obblighi o contratti attualmente in vigore e dichiara che non assumerà obblighi o stipulerà contratti per tutta la durata del presente accordo che siano in contrasto o in conflitto con la stipula del presente accordo o la prestazione dell'attività formativa.

11.1.4 Il Consulente si assicurerà di ottenere tutti i consensi e le autorizzazioni del paziente(i) necessari per eseguire l'attività formativa in conformità con tutte le leggi e regolamenti applicabili.

11.1.5 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 52 del 14 maggio 2019 art. 6 comma 4 successivamente modificato dalla Legge del 17 luglio 2020 n.77 Articolo 11 bis e per trasparenza, qualora il Professionista formatore dipendente dell'ASST fosse nel contempo un investigatore o ricercatore di uno studio sponsorizzato da Medtronic o di uno studio spontaneo supportato da Medtronic, quest'ultima richiederà al Comitato Etico Territoriale competente un riscontro in merito alla valutazione del potenziale conflitto d'interessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo. L'esecuzione delle attività da parte del Professionista formatore è subordinata al ricevimento del riscontro, che non rilevi il conflitto di interessi, da parte del Comitato Etico Territoriale.

11.2 Attestazione di conformità. Le parti convengono che il presente accordo, inclusa la prestazione di attività formativa, e la richiesta di pagamento di corrispettivo e rimborso, dovranno essere eseguiti in conformità con la legge, i regolamenti e qualsiasi policy applicabile, comprese le policy di qualsiasi organizzazione di cui il Consulente sia membro.

11.3 Comunicazioni richieste. Il Consulente accetta di effettuare comunicazioni complete ed accurate circa l'attività formativa oggetto del presente accordo. Inoltre, il Consulente effettuerà tutte le necessarie comunicazioni riguardanti il contenuto del presente accordo a qualsivoglia associazione professionale, organizzazione industriale, autorità o istituzione rilevante.

11.4 Non concorrenza. Conflitto di Interesse.
Il Consulente si impegna per tutta la durata del presente accordo a non prestare servizi a concorrenti di Medtronic nell'ambito dello stesso settore o in settori similari per i quali il Consulente presta i servizi a favore di Medtronic. Il Consulente non dovrà svolgere i Servizi oggetto del presente accordo contravvenendo ai propri obblighi nei confronti di terzi. Qualora insorga un conflitto di interessi conseguentemente alle attività prestate dal Consulente nei confronti di terzi, il Consulente dovrà prontamente darne notizia a Medtronic. Le parti dovranno discutere tra loro per trovare la soluzione migliore per evitare detto conflitto di interessi.

11.5 Divieto di promozione di utilizzi non approvati. Medtronic non paga terzi per promuovere utilizzi non approvati per proprio conto, e il Consulente non deve, attraverso la diffusione dei materiali o con qualsiasi altro mezzo, promuovere l'uso di qualsiasi prodotto Medtronic che non è ancora registrato per la vendita o l'uso di prodotti Medtronic che sono registrati per la vendita per un'indicazione che non è registrata/off-label, durante l'esecuzione dei servizi.

11.6 Costante conformità. Il Consulente dovrà adempiere alle garanzie e accordi sopra previsti e dovrà dare prontamente notizia a Medtronic della eventuale propria incapacità di ottemperare.

11.7 Paesi sanzionati. Il Consulente conferma di non essere né direttamente né indirettamente affiliato a nessuna entità (compresi i suoi funzionari, direttori o dipendenti) che sia: (a) elencato su (i) uno degli elenchi delle parti soggette a restrizioni gestiti dal governo degli Stati Uniti, tra cui l'Elenco dei cittadini appositamente designati e l'Elenco degli elettori per le sanzioni straniere amministrato dall'Ufficio dei controlli sui beni esteri dell'Ufficio del Ministero degli Stati Uniti, Elenco delle parti negate, Elenco non verificato o Elenco delle entità gestito dal Dipartimento del Commercio e dell'Industria del Dipartimento degli Stati Uniti e Lista di Statutorily Debarred Parties mantenute dal Directorate of Defense Trade Controls del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, (ii) l'elenco consolidato degli obiettivi di congelamento dei beni designati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dal Regno Unito e da qualsiasi altra giurisdizione applicabile, o (iii) qualsiasi altre liste di parti soggette a restrizioni gestite da entità o agenzie governative o non governative (collettivamente, "Parte ristretta" Elenco"); o (b) situato, organizzato o residente in un paese o territorio che è, o il cui governo è, oggetto di sanzioni ("Paese sanzionato"), inclusi, a titolo esemplificativo, attualmente, Russia, Bielorussia, Cuba, Iran, Siria, Corea del Nord e le cosiddette regioni della Repubblica popolare di Donetsk, della Repubblica popolare di Luhansk e della

Crimea, nonché le regioni ucraine di Sebastopoli, Kherson e Zaporizhzhia. Il Consulente deve notificare immediatamente a Medtronic se il Consulente, qualsiasi capogruppo, sussidiaria o affiliata del Consulente viene elencato in qualsiasi elenco di parti soggette a restrizioni o ubicato, organizzato o residente in un Paese sanzionato.

11.8 Qualsiasi violazione dell'articolo 11 da parte del Consulente sarà considerata una violazione sostanziale e autorizzerà Medtronic a risolvere i Contratto per giusta causa senza preavviso, oltre al diritto di Medtronic di ottenere il risarcimento del danno.

11.9 "Sanzioni" indica tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sanzioni economiche degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e di tutte le altre giurisdizioni applicabili, inclusi ma non limitati ai programmi di sanzioni economiche amministrati dall'Ufficio dei controlli sui beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, avanti in 31 CFR 500-598 e alcuni ordini esecutivi, il regolamento UE 428/2009 che impone controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, GU L 134 del 29.5.2009 e regolamenti di sanzioni economiche attuate dal Consiglio europeo e qualsiasi misura di sanzioni economiche attuata dagli Stati membri dell'UE.

Articolo 12 Imposta di bollo e registrazione

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. L'imposta di bollo, per un costo pari a Euro 80,00, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 642/1972, sarà assolta dall'ASST in maniera virtuale tramite autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 2016/346 del 08/01/2016. Medtronic si impegna a corrispondere, su richiesta scritta dell'ASST, la parte a proprio carico, pari al 50% dell'imposta totale dovuta, da eseguire entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 13 Foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione o cessazione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Mantova.

Per ASST Mantova
Il Direttore Generale
dott.ssa Anna Gerola

per Medtronic Italia S.p.A.
Il Procuratore
Leonardo Noli

Per espressa e specifica accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 e successivi del Codice Civile, delle seguenti clausole: Art. 2, in particolare 2.3 Obblighi dell'ASST e 2.4 Obblighi di Medtronic; Art. 5 – Validità dell'accordo. Recesso e Risoluzione; Art. 6 Prevenzione e Sicurezza; Art. 7 – Assicurazione; Art. 8 - Riservatezza. Trattamento dei dati; Art. 9 – Conformità alle normative e ai principi anticorruzione – D.Lgs. 231/2001; Art. - 10 – Trasparenza pubblica; Art. 13 - Foro competente.

Per espressa ed integrale accettazione:

Per ASST Mantova
Il Direttore Generale
dott.ssa Anna Gerola

per Medtronic Italia S.p.A.
Il Procuratore
Leonardo Noli

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Attività: **Case Observation**
Sede dell'attività: ASST di Mantova Data dell'attività:_____

Il sottoscritto _____, discente della sessione in oggetto, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

dichiara

- di aver idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per i danni eventualmente prodotti in occasione delle attività formative svolte presso ASST di Mantova, compresa la colpa grave, per i rischi professionali e per i danni eventualmente prodotti in occasione dello svolgimento delle sessioni e di avere altresì idonea copertura assicurativa per eventuali infortuni occorsi presso le strutture dell'ASST di Mantova,

- di essere già sottoposto a sorveglianza sanitaria per i medesimi fattori di rischio a cui sarà esposto durante il periodo di permanenza presso l'ASST di Mantova, e di essere in possesso della "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica" rilasciata dal Medico Competente dell'Azienda di appartenenza;
- di essere stato informato da Medtronic Italia Spa del divieto di qualsiasi intervento diretto o indiretto sul paziente e dell'obbligo di mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenza in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante l'attività formativa;

- di essere in possesso dell'attestazione della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e s.m.i;

- di aver ricevuto e preso visione dell'informativa fornita dall'ASST di Mantova sulle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro in ambito di salute e sicurezza (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e di essere stato debitamente informato circa i rischi cui sarà esposto nell'attività presso l'ASST di Mantova.

In fede, _____
(firma)

Allega copia bifronte di documento di identità in corso di validità.

Nome e cognome (in stampatello)		data	
_____		_____	

ALLEGATO B

MODELLO DI RAPPORTO DELLE ATTIVITA'

si prega di compilare la tabella sottostante e assicurarsi di ottenere la firma di tutti i medici formati, se applicabile in base ai Servizi

***Contratto di Riferimento*:**
Attention to/Alla c.a.: Medtronic Italia Spa **Nome del Business Manager** **Indirizzo** **Citta - CAP - Paese>**
***Servizi* :**
Data:
***Località e sede* :**
***Firmando questo modulo l'Azienda ed i " Professionisti " dell'Azienda conferma/no*:** - Il Servizio/i è/sono stato/i completamente reso/i **Nome dell'Azienda e/o dei " Professionisti" dell'Azienda** Nome e Cognome del Rappresentante autorizzato dell'Azienda …… Titolo del Rappresentante autorizzato dell'Azienda …….. Firma : …… Data: …… Numero Partita Iva ove applicabile : …… **Nome del rappresentante Medtronic presente durante la prestazione del servizio** Nome, Cognome : …… Firma: …… Data: ……